



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com

OverLex.com
PORTALE GIURIDICO

18.07.2016

TRACCIA N° 2

La vostra Corte Costituzionale banisce all'art. 13 l'inviolabilità della libertà personale e l'inviolabilità del patrimonio ex art. 41. Entrambe le libertà trovano diretta tutela nel codice penale.

In particolare, il reato di estorsione ex art. 629 cp punisce la condotta di chi, mediante violenza o minaccia, costringa taluno a fare o ad querere qualche cosa, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno. Oggetto della tutela incriminata giuridica nel caso di estorsione è, appunto, il duplice interesse pubblico della sopra dichiarata inviolabilità del patrimonio e della libertà personale.

La condotta di violenza o di minaccia, cumulativa mente a **l'altro** alternativamente tra loro, costituiscono il nucleo essenziale del delitto di estorsione. La minaccia puo' essere palese ed esplicita, nonche' indiretta ed implicita. Infatti, la minaccia tipica puo' assumere configurationi diverse, poiché siano idonee ad iniettere timore, limitando la libertà di acto determinazione della vittima (così, Cass. n. 16307/13, n. 24917/13).

Ulteriore elemento costitutivo della fettisspecie è l'ingiusto profitto - propria o di altri - a discapito dell'altro danno. L'ingiusto profitto si individua in qualsiasi

BORGESIA
2001105 * 000
GONO

1

vantaggio, cui solo di tipo economico, che l'autore intende conseguire, allorché sia fondata su una pretese non tutelata dall'ordinamento giuridico (Cass. n° 29563/06, n° 2460/91).

Nel caso di specie, Merlo e Saupronio, incaricati da Tizio della riscossione di un credito di natura usuraria, sembrano integrare il reato.

In più, la costruzione che deve condannando l'esame dell'art. 629 cp, si deve specificare che la costruzione che deve seguire alla violenza o alla minaccia, attiene all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altri danno si atteggià a ulteriore evento. Pertanto, ai fini della consumazione del reato in esame occorre che la violenza o la minaccia raggiungano il risultato di costituire una persona al facere ingiusto. Diversamente, si configura il solo tentativo (Così, Cass. n° 44319/05, n° 37515/13).

Nel caso di specie, Merlo e Saupronio, incaricati da Tizio della riscossione di un credito di natura usuraria, sembrano integrare il reato di cui all'art. 629 cp. In particolare, le condotte da essi poste in essere, consistenti nella ripetuta minaccia di morte - effettuate telefonicamente - al fine di ottenere il pagamento del credito vantato da Tizio nei confronti di Caio, sono proprie dell'articolo sopra esaminato.

Infatti, nel caso in esame la condotta minacciosa risulta integrata, anche se posta in essere in forma mediata, ovvero a mezzo del telefono. Il fine perseguito è la consegna del denaro ingiustamente richiesto.

La richiesta del denaro, a prescindere dalla presenza della minaccia, [è] volta a far [consegnare] rientrare Tizio nella proprietà della somma prestata, e ingiusta ciò in quanto sia Mario che Saupronio erano a conoscenza della natura usuraria del credito.

Inoltre, il ripetersi delle telefonate minatorie non dà luogo, nel caso in essere, ad una pluralità di reati, trattandosi di "azione unica", intesa non come atto unilaterale, ma come una molteplicità di atti che - dinetti al conseguimento di un unico risultato - fece che non registrino sul piano della volontà intenzioni, desistenze o quant'altro - altresì non sono che una modalità esecutiva della condotta delittuosa (così, Cass. n. 7555/14, n. 2070/95).

Tuttavia, come sopra accennato, ai fini della consumazione del reato, occorre che il soggetto agente consegni il risultato del profitto tramite costituzione. Tale circostanza nel caso di specie non avviene: Mario e Saupronio non ottengono il pagamento di quanto chiesto con minaccia.

Per tanto, per quanto attiene alle condotte sin qui esaurite, gli indagati risponderanno del reato di tentativo di

estorsione.

Tuttavia, Mario e Sauprano hanno posto in essere ulteriori condotte consistite, dopo una nuova richiesta di pagamento, nel costringere Caio a salire su un'autovettura, anche nel caglionare allo stesso lebbri personali. Quindi lo minacciavano nuovamente.

Sicché il reato di estorsione è un reato complesso, si pone il quesito se le condotte appena descritte rientrano nella fattispecie ex art. 629 cp in virtù di quel meccanismo di "fusione in un'unica figura criminosa di fatti costituiti autonomi reati" (cass. n. 16616/30) ex art. 84 cp, o se, diversamente, integrino autonomi fatti di reato.

Ad una prima lettura, la condotta secondo cui Mario e Sauprano obbligano Caio a salire in macchina sembra rientrare nella fattispecie disciplinata dall'art. 605 cp del sequestro di persona che punisce chiunque privi taluno della libertà personale. Tuttavia, a parere di chi scrive, la condotta sopra richiamata risulta essere assorbita da quella specie del reato estorsivo. In tal senso appare opportuno richiamare una pronuncia giurisprudenziale in tema di rapina, secondo la quale "la privazione della libertà personale costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina e rientre in esso assorbita solo quando la stessa si trovi in rapporto funzionale con l'esecuzione

ex art. 582 comma 2 op. La condotta integra, quindi, un nuovo ed autonomo reato rispetto all'art. 629 cp in quanto la condotta di violenza viene in esso "lateralmente assorbita quando [il] reato provoca almeno lesione personale; in caso contrario, devono trovare applicazione le norme sul concorso di reati" (Cass. n. 16658/2014).

Per quanto sopra, condannando, Mario e Scarpino potranno dover rispondere dei reati ex artt. 609 e 582 comma 2 op., in concorso ex art. 110 op., e legati dal vincolo di continuazione ex art. 81 comma 2 op.

In ultimo, si ritiene di dover prevedere gli indagati della possibilità che uno delle condotte sopra esaminate possa integrare anche la fatti specificamente delittuosa ex art. 605 cp, qualora il giudice non [lo] reputi tutte condotte assorbite dall'art. 629 op. ^{in quelle}

AL LAVORO N. 342

SI ASSEGNA /

TI 30 (T RSWPZ)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Scuola di Diritto Avanzato

www.scuoladirittoavanzato.com